



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **98**

Numero Settoriale **20**

del **02-03-2023**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: S.C.I.A. IN DATA 03.06.2022 - PROT. 15.525- P.E. N. 18520 VALSECCHI UBALDO SNC - CONFERIMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA/ASSISTENZA ALL' AVV.TO ALBERTO FOSSATI CON STUDIO IN MILANO - CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 – C.F. FSSLRT58E17F205W – INTEGRAZIONE INCARICO

Vista la proposta di determinazione num. 4/2023 del 02-03-2023, istruita da NICOLA PERUCCHINI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 4 / 2023 del 02-03-2023

avente ad Oggetto: S.C.I.A. IN DATA 03.06.2022 - PROT. 15.525- P.E. N. 18520 VALSECCHI UBALDO SNC - CONFERIMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA/ASSISTENZA ALL' AVV.TO ALBERTO FOSSATI CON STUDIO IN MILANO - CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 – C.F. FSSLRT58E17F205W – INTEGRAZIONE INCARICO

Premesso che :

- in data 03.06.2022 - prot. 15.525- P.E. n. 18520 e successivamente autonomamente integrata in data 15.06.2022 -prot. 16.661- è pervenuta una Segnalazione Certificata di Attività (S.C.I.A.) finalizzata alla realizzazione di una “casa funeraria” sul territorio comunale
- con istanza in data 21.06.2022 -prot. 17.103-, inviata anche all'operatore privato, è stata richiesta interpretazione a Regione Lombardia circa le norme che regolano la materia di cui trattasi (l.r. 30.12.2009, nr. 33),
- con nota -prot. 17273- del 21.06.2022 è stato comunicato l'interruzione del procedimento in attesa del riscontro da parte di Regione Lombardia

Visto che con nota pervenuta in data 09.08.2022 -atti nr. 22590- Regione Lombardia, alla luce del Regolamento Regionale nr. 4 del 14.06.2022, ha certificato l'impossibilità all'attuazione di quanto richiesto/segnalato con la citata S.C.I.A.

Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglienza dell'istanza ex art. 10-bis legge n.241/1990 del 02.09.2022, prot. n. 24838, notificata tramite PEC in data 06.09.2022 alla Società e al suo Progettista;

Considerato che la Società ha reagito con memoria del 16 settembre 2022 – prot. Comunale n. 25967 del 17.09.2022 - sostenendo che non può esserle opposto diniego all'esecuzione del suo intervento, poiché la SCIA è antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale n. 4, ed ha inoltre aggiunto che il Comune lederebbe l'obbligo comunale di assicurare *“spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari”* (art. 75, comma 12, l.r. 33/2009);

Dato atto che con la comunicazione del 18 novembre 2022 prot. n. 32166 notificata tramite mail PEC, di avvio del procedimento per l'annullamento della SCIA in oggetto il Comune ha ritenuto di non poter condividere i contenuti delle osservazioni della Società per le ragioni di seguito esposte.

Riscontrato che in data 5 dicembre 2022 prot. n. 33816 sono pervenute ulteriori osservazioni con cui la Società Valsecchi ha contestato le motivazioni della comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento della SCIA.

Acclarato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale controdedurre alle ulteriori osservazioni pervenute da parte della società Valsecchi snc e procedere con l'annullamento della SCIA in oggetto facendosi assistere, per la stesura del provvedimento finale, da un legale al fine di valutare aspetti e criticità relativi alla pratica oltre che a ponderare un iter amministrativo-gestionale a tutela dell'Ente.

Dato atto che, non essendo questo Ente provvisto di avvocatura interna, all'interno dell'Ente medesimo non esistono professionalità in grado di fornire pareri in materia legale.

Dato atto che con il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il legislatore ha definito i servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti); tutti gli altri servizi legali lì non individuati rientrano invece nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali trova applicazione il Codice.

Considerato che l'attività legale stragiudiziale, ovvero la fornitura di pareri interpretativi delle norme, non è contemplata tra i casi di esclusione dal Codice e, pertanto, trattandosi di affidamento inferiore ad €. 40.000,00 trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449 della legge 27.12.2006, n.296 che non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP.

Viste le linee guida n. 12 -Affidamento dei servizi legali- approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Sentito l'avv.to Alberto FOSSATI dello Studio Legale Associato FOSSATI ANDENA ROMANENGHI con sede in Milano- Corso di Porta Vittoria, 28, già estensore di un primo parere legale in merito alla pratica in oggetto (incaricato con determina n. 529 del 07/10/2022, che ha dato la propria disponibilità a seguire e assistere questo Ente nella stesura delle controdeduzioni e del provvedimento finale di annullamento della SCIA preventivando per questo una somma di €. 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Visto che l'importo complessivo del contratto del servizio sopra specificato è inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, si sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto.

Valutato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di assicurare all'Ente un autorevole parere su un tema strategico (urbanistico-commerciale) per l'attività amministrativa dell'Ente e per scongiurare un eventuale contenzioso per l'affidamento in questione, infatti, non può aversi riguardo al solo elemento prezzo (peraltro contenuto), ma altresì alla qualità del servizio da rendere tenuto conto che, come si evince dal curriculum allegato, che l'avv.to FOSSATI è docente di diritto pubblico e legislazione sociale presso l'Università Cattolica di Milano, è autore di pubblicazioni nelle materie di diritto urbanistico e dell'edilizia, è consulente, in materia urbanistica ed edilizia di ANCI e di diverse amministrazioni comunali

Valutati positivamente i requisiti e le capacità tecnico professionali dell'avv. Alberto FOSSATI di Milano di comprovata esperienza e specializzazione nella materia di cui all'oggetto, e che si è reso disponibile ad assistere l'Amministrazione nella procedura di cui trattasi che presenta profili di particolare complessità.

Dato atto che il presente affidamento coniuga, altresì, i principi di efficacia e tempestività con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. in quanto precedenti affidamenti di uguale natura negli ultimi anni sono stati affidati anche ad altri e diversi studi professionali

Considerato, inoltre, che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto può ritenersi congruo in quanto ridotto rispetto ai valori medi di una pratica di valore "indeterminabile" ex Decreto 10.03.2014, n. 55 del Ministero della Giustizia ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247"

Vista l'esiguità dell'importo proposto che consente di procedere con affidamento ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e in considerazione delle motivazioni suesposte, di affidare lo svolgimento del servizio ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato che l'incarico è normato dall'allegato disciplinare d'incarico che, con il presente provvedimento, integralmente si approva.

Dato atto che lo studio Legale Associato FOSSATI ANDENA ROMANENGHI risulta essere in regola con i contributi previdenziali come da DURC in corso di validità emesso da INAIL 35784487 come da richiesta in data 30.11.2022 e con validità sino alla data del 30.03.2023 e che l'avv. Alberto FOSSATI risulta in regola con i contributi dovuti alla Cassa Forense come attestato dalla stessa in data 02.02.2023 PROT. 27584/2023.

Dato atto che :

- non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico
- è stato acquisito il C.I.G. n. ZEB3807507

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in conflitto di interesse avuto riguardo al Codice di Comportamento, verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione.

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 20.12.2021 Reg. n. 19 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto l'art. 54 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2023 di approvazione dello schema di bilancio 2023/2025, con la quale si dà atto che i Responsabili dei servizi, fino all'approvazione da parte della Giunta comunale del Piano Esecutivo di Gestione 2023, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all'assunzione, con proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, con le modalità individuate con la deliberazione n. 14 del 07.03.2022 di approvazione del P.E.G. 2022 –

2024;

PROPONE

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di conferire all'avv.to Alberto FOSSATI con studio in Milano -Corso di Porta Vittoria, 28- cod. fisc. FSSLRT58E17F205W – P.IVA 10153260152 l'incarico per controdedurre alle ulteriori osservazioni pervenute da parte della società proponente e assistere questo Ente nella stesura del provvedimento finale di annullamento della SCIA depositata in data 03.06.2022 - prot. 15.525- P.E. n. 18520.
3. di stabilire che la stipulazione del contratto si provvederà ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs. n.50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
4. di dare atto che :
 - l'incarico conferito con il presente provvedimento è normato dall'allegato disciplinare d'incarico
 - la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad €. 1.268,80 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, trova copertura e imputazione sui fondi disponibili del cap. 123 del bilancio di previsione finanziario 2022/2025 annualità 2023 - Titolo 1 Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 103, che offre la necessaria disponibilità;
5. di dare, altresì, atto, :
 - ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2023
 - è stato acquisito il CIG n. ZEB3807507;
6. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale, all'avv.to Alberto FOSSATI di Milano.

Calolziocorte, 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO geom. Nicola Perucchini



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 98/2023 n. set. 20 del 02-03-2023 proveniente da SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA avente ad oggetto: S.C.I.A. IN DATA 03.06.2022 - PROT. 15.525- P.E. N. 18520 VALSECCHI UBALDO SNC - CONFERIMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA/ASSISTENZA ALL' AVV.TO ALBERTO FOSSATI CON STUDIO IN MILANO - CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 – C.F. FSSLRT58E17F205W – INTEGRAZIONE INCARICO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità contabile della sopraesposta determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

| Anno | Capitolo | Impegno | Importo |
|------|----------|----------|---------|
| 2023 | 123 | 2023/768 | 1268,8 |

Totale importo: 1.268,80

09-03-2023

Il Funzionario Responsabile

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott. Gabriele Sancassani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINE n° 98/2023

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA

**OGGETTO: S.C.I.A. IN DATA 03.06.2022 - PROT. 15.525- P.E. N. 18520 VALSECCHI
UBALDO SNC - CONFERIMENTO INCARICO PER LA CONSULENZA/ASSISTENZA ALL'
AVV.TO ALBERTO FOSSATI CON STUDIO IN MILANO - CORSO DI PORTA VITTORIA,
28 – C.F. FSSLRT58E17F205W – INTEGRAZIONE INCARICO**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 09-03-2023 al 24-03-2023.

Calolziocorte, 09-03-2023

L'Addetto alle Pubblicazioni

MARIANNA OLIVERIO

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

1. L'Avv. **Avv. Alberto Fossati**, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Milano, l'**Avv. Carlo Andena**, iscritto all'Albo degli Avvocati di Lodi, l'**Avv. Fabio Romanenghi**, iscritto all'Albo degli Avvocati di Vigevano si impegnano a prestare a favore del **Comune di Calziocorte (MI)**, in seguito denominato semplicemente *Comune*, un'attività di assistenza e consulenza legale nei confronti degli organi di governo dell'ente e dei suoi funzionari relativa alla scia 18520 per la realizzazione di una casa funeraria nel fabbricato in via Padri Serviti, 19.

Art. 2

1. Il Comune prende atto che l'Avv. Alberto Fossati, l'Avv. Carlo Andena, Fabio Romanenghi svolgono la propria attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata *Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi*, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28, codice fiscale e partita i.v.a. 1015.326.015.2, alla quale l'attività di assistenza e di consulenza oggetto del presente disciplinare sarà da imputare a fini economici e fiscali; il Comune prende quindi atto, ed accetta, che la parcella o le parcelle relative a dette attività saranno emesse dal precitato *Studio Legale Associati Fossati Andena Romanenghi* ed a questo andranno saldate; a carico della medesima Associazione professionale andranno inoltre effettuate le ritenute fiscali di legge.

Art. 3

1. La prestazione dell'attività di assistenza e di consulenza di cui al presente disciplinare si concretizza con la formulazione di pareri scritti e orali, in confronti telefonici, in incontri presso la sede comunale o dello studio legale, ovvero anche da remoto.

2. A titolo meramente indicativo, a soli fini contabili e di bilancio del Comune ed in relazione alle esigenze amministrative di quest'ultimo, il compenso di cui al comma 1 viene allo stato quantificato nell'importo di **€ 1.000,00=** al netto dell'i.v.a., del contributo integrativo alla Cassa di previdenza ed assistenza Avvocati (nelle aliquote di legge vigenti al momento del pagamento) e di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse, imposte e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente, in quanto applicabili al caso concreto.

Art. 4

1. In relazione all'attività professionale concretamente prestata lo Studio si riserva la facoltà di chiedere in ogni tempo al Comune, purché prima della fine dell'anno in corso una o più integrazioni dell'importo indicato nel precedente art. 3.
2. In ogni caso lo Studio predisporrà preliminarmente o preliminari di fattura ovvero fatture *pro forma*; la fatturazione definitiva, con numero e data, seguirà il pagamento.

Art. 5

1. Il presente disciplinare costituisce parte integrante dell'atto deliberativo con cui il Comune conferirà l'incarico professionale ai legali di cui all'art. 1.
2. L'incarico ha inizio dalla data di esecutività dell'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 6

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti, ed in particolare quelle dettate dal Codice civile e dal D.M. Grazia e giustizia 55/2014.

Milano, 6 ottobre 2022

Avv. Alberto Fossati